

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 43 20  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Conferenza dei governi cantonali  
Haus der Kantone  
Speichergasse 6  
3001 Berna

Invio per posta elettronica:  
mail@kdk.ch

**Procedura di consultazione della Conferenza dei governi cantonali (KDK) dell'11 agosto 2017 in merito al progetto elaborato dall'Amministrazione federale delle finanze (AFF) "Separazione delle competenze tra Confederazione e cantoni" e risposta alla richiesta dell'8 settembre 2017 concernente le uscite cantonali negli ambiti di competenza condivisa tra Confederazione e cantoni**

Gentili Signore,  
Egregi Signori,

con riferimento all'oggetto succitato, richiamate le vostre gentili richieste dell'11 agosto, rispettivamente 8 settembre 2017, vi informiamo che, ritenuta l'unità della materia, lo scrivente Consiglio ha deciso di esporre congiuntamente la propria presa di posizione sul progetto di rapporto elaborato dall'AFF unitamente alla tabella riassuntiva inerente le uscite cantonali in ogni singolo settore.

A titolo preliminare prendiamo atto della volontà a livello federale di procedere, laddove possibile, ad un'ulteriore separazione delle competenze comuni Confederazione-cantoni nel rispetto dei principi della sussidiarietà e dell'equivalenza fiscale. Ricordiamo che le competenze sono definite comuni laddove Confederazione e cantoni ne assumono congiuntamente la responsabilità decisionale e finanziaria. L'obiettivo di questo esercizio, come sottolineato dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze del 15 settembre 2017, è di accrescere il margine di manovra dei cantoni ed aumentare l'efficacia delle prestazioni statali. Prendiamo parimenti atto che, come giustamente sottolineato anche dal Consiglio federale, la riforma della ripartizione delle competenze tra Confederazione e cantoni non può prescindere dal "Progetto fiscale 2017" e dai lavori in atto nell'ambito dell'ottimizzazione della perequazione finanziaria.

A livello procedurale, salutiamo positivamente il coinvolgimento tempestivo di tutti i cantoni, unitamente alla KDK, nel trovare delle soluzioni le più condivise possibili, e questo per evitare forzature che potrebbero minare e snaturare i principi che stanno alla base del federalismo svizzero.

In termini generali lo scrivente Consiglio non si oppone di principio all'esercizio proposto, ovvero valutare l'attribuzione delle competenze comuni ad un solo livello istituzionale. Osserviamo tuttavia che l'attribuzione esclusiva della competenza istituzionale non può avvenire unicamente sulla base di criteri tecnici, ma implica valutazioni e analisi ben più approfondite e complesse, le quali dimostrano, come evidenzieremo nell'analisi delle singole schede, che la collaborazione tra Confederazione e cantoni in alcuni ambiti non è solo auspicabile, bensì indispensabile. La collaborazione ed il partenariato Confederazione e cantoni in molti contesti, come ad esempio in ambito di politica regionale, formazione professionale, trasporto regionale, infrastrutture regionali, per citarne solo alcuni, dimostrano tutta la loro importanza e permettono di perseguire in modo ottimale obiettivi altrimenti non raggiungibili. Il processo in atto dovrà tenere dunque in debita considerazione tutti gli elementi fondamentali e non solo gli aspetti puramente finanziari con i relativi flussi. Anticipiamo già a questo stadio che nella maggior dei casi si propende per lo *status quo* e in alcuni viene sottolineata la necessità di un maggior impegno finanziario da parte della Confederazione. Per i dettagli, rinviamo alle schede allegate nelle quali è espressa la posizione del Canton Ticino in merito alle proposte contenute nel rapporto posto in consultazione.

In allegato, in risposta alla vostra richiesta trovate pure la tabella riassuntiva delle uscite cantonali 2016 per gli ambiti coinvolti.

Vogliate accogliere l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
Manuele Bertoli

Il Cancelliere:

  
Arnoldo Coduri

**Allegati:**

- Schede settoriali: posizione del Cantone Ticino
- Tabella riassuntiva delle uscite cantonali 2016 relative ai compiti condivisi considerati nel rapporto dell'AFF

**C.p.c.:**

- Consiglio di Stato ([di-dir@ti.ch](mailto:di-dir@ti.ch); [dss-dir@ti.ch](mailto:dss-dir@ti.ch); [decs-dir@ti.ch](mailto:decs-dir@ti.ch); [dt-dir@ti.ch](mailto:dt-dir@ti.ch); [dfe-dir@ti.ch](mailto:dfe-dir@ti.ch); [can-sc@ti.ch](mailto:can-sc@ti.ch));
- Divisione delle risorse ([dfe-dr@ti.ch](mailto:dfe-dr@ti.ch));
- Deputazione ticinese alle Camere federali ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch));
- Pubblicazione in internet.

# **Presenza di posizione del Cantone Ticino in merito alle ipotesi di riforma dei compiti comuni contenute nel rapporto dell’AFF**

## **1. Protection du paysage et conservation des monuments**

Con l'introduzione della riforma sulla perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni nel 2008 le competenze dei due livelli istituzionali sono state meglio definite e, soprattutto, è stato semplificato il processo amministrativo per la gestione dei contributi federali inseriti in convenzioni-quadro quadriennali. La riforma ha avuto effetti positivi.

L'attuale organizzazione merita pertanto una conferma.

La collaborazione con l'Autorità federale e i relativi contributi permettono di promuovere il rispetto di regole deontologiche sul piano nazionale, di assicurare la cura dei beni d'importanza nazionale e di sostenere i Cantoni.

Confronta anche scheda 32.

## **2. Formation musicale**

Rileviamo che una partecipazione adeguata della Confederazione ai costi dell'insegnamento musicale extrascolastico, oltre a contribuire al rispetto dei principi che regolano la ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni deve permettere di garantire, intervenendo sul piano finanziario, eque condizioni di accesso a questo tipo di formazione (che non devono per esempio essere influenzate da fattori quali l'origine socio-economica dei partecipanti).

## **3. Réduction individuelle des primes**

La partecipazione della Confederazione alla spesa per la riduzione dei premi ordinaria e per i beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI è essenziale per i Cantoni e riveste un'importanza notevole nelle decisioni a livello cantonale. Il contesto economico degli ultimi anni ha obbligato il Canton Ticino a incidere fortemente sulla spesa di questa prestazione ed eventuali nuove revisioni al ribasso della sovvenzione federale metterebbero nuovamente sotto pressione questo settore.

Per questo motivo il Cantone Ticino, nell'ambito del programma di stabilizzazione 2017-2019 proposto dal Consiglio Federale, si era espresso negativamente sulla riduzione del contributo della Confederazione a favore della riduzione dei premi di cassa malattia.

La modalità di finanziamento dell'assicurazione malattie (LAMal) è particolare ed è garantita tramite un contributo unico, ovvero il premio di cassa malattia. A seguito di questa particolarità contributiva svizzera, che non considera la situazione economica degli assicurati, è stata introdotta la riduzione dei premi di cassa malattia per gli assicurati di condizione economica modesta (art. 65 LAMal). La competenza in materia è mista e non può essere assolutamente disgiunta dal premio di cassa malattia, che invece è di competenza federale. Ogni diverso approccio è concettualmente sbagliato, di modo che la dissociazione totale dei due compiti in questo ambito rappresenterebbe una soluzione inaccettabile. Al contrario, richiamata l'evoluzione continua dei premi a seguito dell'aumento dei costi sanitari, è opportuno che la Confederazione adegui e aumenti la sua partecipazione.

Relativamente ai beneficiari di PC AVS/AI, prendiamo atto con soddisfazione che le distorsioni nella riduzione dei premi saranno risolte con la revisione della LPC al vaglio del Parlamento federale; ciò si ripercuoterà positivamente anche sui Cantoni.

#### **4. Financement des soins**

Il Canton Ticino condivide l'avviso della Conferenza dei direttori cantonali della sanità dell'11 settembre scorso. In particolare, sottolineiamo che il finanziamento è manifestamente sproporzionato a carico dei cantoni, che non possono influenzare l'evoluzione dei costi. La partecipazione degli assicuratori (soprattutto per quanto concerne l'art. 25a LAMal) e dei pazienti è determinata dalla Confederazione e non segue né l'evoluzione dei costi né l'evoluzione demografica. I calcoli alla base di questa partecipazione massima non sono conosciuti e non sono legati a dei meccanismi d'adeguamento.

*Il Cantone Ticino auspica che la partecipazione degli assicuratori e dei pazienti sia legata all'evoluzione dei costi.*

#### **5. Financement hospitalier**

Il Canton Ticino condivide l'avviso della Conferenza dei direttori cantonali della sanità dell'11 settembre scorso. In particolare, sottolineiamo che la modifica della LAMal del 2009 ha alleggerito l'AOMS, ma non le assicurazioni complementari e le ripercussioni sui premi sono state abbastanza modeste. Le discussioni in merito alla suddivisione del finanziamento (stazionario-ambulatoriale) concernono assicuratori e cantoni e non la Confederazione. Pensiamo che occorra attendere che le riforme del 2009 siano a regime (con l'introduzione dei sistemi TarPsy e ST-Reha) prima di affrontare una nuova riforma.

Per quanto attiene al rimborso delle spese per le cure ospedaliere nell'ambito dei provvedimenti sanitari previsti dall'assicurazione invalidità (art. 14bis LAI), l'80% è a carico del Fondo AI e il 20% a carico del Cantone di domicilio dell'assicurato. Riteniamo invece che tali costi debbano essere coperti esclusivamente dal Fondo AI, coerentemente con i principi della perequazione finanziaria (che ha attribuito i costi derivanti da prestazioni AI alla Confederazione) ed essendo un trasferimento non giustificato di oneri dalla Confederazione ai cantoni.

*Il Cantone Ticino auspica una modifica nel senso indicato dell'art. 14bis LAI.*

#### **6. Santé des personnes et des animaux**

Il Canton Ticino condivide l'avviso della Conferenza dei direttori cantonali della sanità dell'11 settembre scorso. In particolare, la suddivisione dei compiti tra Confederazione e cantoni funziona fundamentalmente bene e dovrebbe essere mantenuta. Le strategie rispondono alle esigenze e una diversa impostazione non risulterebbe appropriata e condivisa.

## **7. Prestations complémentaires à l'AVS et l'AI**

Condividiamo gli adeguamenti proposti con la riforma della LPC attualmente al vaglio del Parlamento federale ad eccezione della soluzione approvata dal Consiglio degli Stati relativa all'art. 13 cpv. 2 LPC. Non è infatti equo riconoscere l'aumento importante dei massimali di pigione alle persone a domicilio, di cui all'art. 10 cpv. 1 lett b) cifra 2 LPC, e, nel contempo, non considerare gli stessi importi per determinare la partecipazione finanziaria della Confederazione alla spesa generata dalle persone degenti in istituto. Il ragionamento che sorregge l'adeguamento dei massimali d'affitto dev'essere esteso per coerenza anche alla partecipazione federale della spesa relativa alle rette in istituto.

Con riferimento al documento posto in consultazione e alla mozione Dittli (16.4087), il Cantone Ticino è di principio d'accordo con la dissociazione della garanzia del fabbisogno (a domicilio e in istituto secondo le attuali regole dell'art. 13 LPC) da quella delle spese malattia e quelle supplementari, non considerate dall'art. 13 cpv. 2 LPC, dovute al soggiorno in istituto. Tuttavia la dissociazione di questi due compiti non dovrà avere ripercussioni negative sull'attuale partecipazione federale alla riduzione dei premi di cassa malattia.

## **8. Allocations familiales (LAFam)**

Il Cantone Ticino si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 20 cpv. 2 LAFam. Secondo l'art. 32 Laf (6.4.1.1 della raccolta leggi), infatti, gli assegni familiari per figli e di formazione delle persone senza attività lucrativa sono finanziati tramite il prelievo di un contributo a loro carico. Il contributo corrisponde a una percentuale dei contributi AVS nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo secondo la legislazione federale sull'AVS.

In conclusione per il Cantone non sussiste il problema segnalato nel rapporto.

## **9. Allocations familiales dans l'agriculture**

L'attuale sistema degli assegni familiari nell'agricoltura non ha creato problemi organizzativi e ha dato buona prova di sé. In attesa di una proposta concreta, il Cantone Ticino non è di principio contrario a un'eventuale integrazione degli assegni familiari nell'agricoltura nella LAFam, a condizione che il reddito a disposizione delle famiglie contadine non venga ulteriormente eroso.

## 10. Subventions aux organisations privées d'aide à la vieillesse et aux invalides

Il Canton Ticino condivide l'avviso della Conferenza. Osserviamo che dall'entrata in vigore della NPC, il Canton Ticino sovvenziona, attraverso dei contratti di prestazione, il settore degli invalidi. Allo stesso modo, il Cantone finanzia alcune associazioni che esercitano le loro attività in Ticino ma anche al di là delle frontiere cantonali. Ai fini del loro finanziamento, si tiene ugualmente conto dei sussidi ricevuti dalla Confederazione.

Alcuni servizi d'appoggio riconosciuti ai sensi della LACD ricevono dei contributi federali per il coordinamento delle prestazioni erogate, per i km percorsi dai volontari, ore attività di volontariato ecc. I suddetti contributi sono insufficienti per coprire le prestazioni da erogare, pertanto è necessario un contributo da parte del Cantone.

Inoltre, l'ufficio AI può concludere convenzioni con gli istituti fissando le tariffe per ogni genere di prestazione offerta. Non si tratta di una sovvenzione, ma di acquistare misure reintegrative che l'istituto può offrire agli assicurati AI. La fissazione delle tariffe è coordinata con il Cantone. Il relativo pagamento attinge al Fondo AI.

## 11. Financement initial de l'accueil extra-familial pour enfants

Il Cantone Ticino è stato favorevole sin da subito al programma d'impulso volto a sostenere le strutture d'accoglienza avviato nel 2003 e ha accolto positivamente il suo prolungamento sino al 31 dicembre 2019. Chiaramente il contributo federale, seppur consistente, non è decisivo per la sopravvivenza della struttura se non accompagnato da un contributo pubblico cantonale (come in Ticino) e/o comunale. Una proposta per il futuro potrebbe essere di valorizzare soprattutto quei Cantoni e Comuni, che da parte loro sostengono le iniziative e meno quei Cantoni che non prevedono eventuali sussidi. Ciò potrebbe dare maggiore solidità ai progetti sostenuti dalla Confederazione.

Il Cantone Ticino richiede che il diritto agli aiuti federali che verrà attivato dal messaggio votato dalle camere federali il 29 giugno 2016, possa esplicitare i suoi effetti a partire dalla data della sua approvazione.

## 12. Financement des caisses de pensions de droit public

### Ammontare dei costi sopportati dal Cantone

A seguito delle modifiche alla LPP votate dal Parlamento federale il 17 dicembre 2010 il Cantone Ticino ha varato dei contributi supplementari per il finanziamento del proprio istituto previdenziale (istituto di previdenza del Cantone Ticino) per raggiungere il grado di copertura minimo dell'80% previsto dalle nuove disposizioni federali, che consistono in:

- un contributo di risanamento a carico del Cantone del 2% sui salari assicurati, che sarà versato fino al 2051 e che attualmente è pari a CHF: 12 mio; (dal 2013 al 2051 si verseranno contributi di risanamento per ca. CHF 500 mio)
- un contributo annuo fisso di CHF 21.5 mio che sarà pure versato fino al 2051 (saranno quindi versati ulteriori CHF 820 mio per il rifinanziamento dell'IPCT);

In totale, quindi, a carico del Cantone a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche alla LPP del 2010, vi saranno contributi per oltre 1.3 miliardi di CHF per il rifinanziamento dell'IPCT; a seguito della riduzione delle prospettive di rendimento, sono allo studio nuove importanti misure al fine di riuscire a raggiungere il grado di copertura imposto dalla LPP.

### Commento a quanto proposto dal rapporto

Il Cantone Ticino ha sempre rispettato i disposti federali per quanto riguarda la gestione del

proprio istituto di previdenza. In effetti l'adozione del sistema della capitalizzazione parziale era e sarà ancora conforme alla LPP. L'aumento all'80% per un istituto di previdenza come l'IPCT con un grado di copertura attorno al 65%, con un'alta quota di pensionati, in un contesto di progressiva riduzione dei parametri tecnici, a seguito della riduzione delle aspettative di rendimento (tasso di interesse tecnico) risulta pressoché insostenibile, pena l'abbandono di qualsiasi obiettivo di rendita per i futuri pensionati.

Affinché il ruolo del secondo pilastro non sia svilito, è questo il rischio nel Cantone Ticino, è necessario che in casi difficili come quello ticinese vi sia un sostegno federale volto a limitare l'onere già elevatissimo sia per gli assicurati che per il datore di lavoro (contributi totali pari 29.1% degli stipendi assicurati).

Per questi motivi il Cantone Ticino non condivide quanto contenuto nel rapporto del Consiglio federale e cioè di lasciare esclusivamente ai Cantoni l'onere finanziario di adeguarsi alle nuove disposizioni della LPP concernenti il finanziamento degli IPDP.

### **13. Exécution des peines et des mesures**

Allorquando la Confederazione dovesse decidere di conferire dei compiti in materia di esecuzione e pene – come avvenuto di recente in materia di diritto sanzionatorio e come avverrà con l'adesione alla Convenzione di Istanbul in ambito di violenza domestica, come pure con la mozione citata nella nota concernente i criminali pericolosi – occorre che essa corrisponda le adeguate e necessarie risorse finanziarie ai Cantoni.

Un contributo solo parziale a copertura dei costi non può essere preso in considerazione in quanto va allineato con la delega dei compiti.

### **14. Restructuration du domaine de l'asile**

I principi di sussidiarietà ed equivalenza fiscale appaiono rispettati anche nell'ambito della ristrutturazione del settore dell'asilo. La stessa dovrebbe comportare una parziale riduzione dei compiti di gestione cantonali alla quale è collegata una riduzione dei forfait versati dalla Confederazione ai Cantoni. Se da un lato la riduzione dei forfait è già stata definita (o si trova in fase di consultazione – OAsi 1 – 3), dall'altro, lo sgravio per i Cantoni potrà essere determinato solo dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni prevista per marzo 2019.

Risulta pertanto di fondamentale importanza che i Cantoni possano - se del caso - chiedere di rivedere la ripartizione dei costi nell'ambito dei meccanismi di monitoraggio previsti dalle disposizioni applicabili.

È necessario puntualizzare come sia importante, nel contesto dell'esecuzione delle decisioni di rinvio, considerato come la Confederazione continuerà a dipendere dalle forze di polizia, garantire ai Cantoni il completo riconoscimento delle spese effettive cagionate dall'importante impiego di loro risorse. Analogo principio andrebbe altrettanto atteso, ritenuto come la Confederazione indica di assumersi i costi degli investimenti necessari alla ristrutturazione, nell'ambito delle nuove e indispensabili soluzioni regionali riguardanti le carcerazioni amministrative.

### **15. Intégration des étrangers dans le domaine de l'encouragement spécifique de l'intégration**

La gestione e la ripartizione dei costi e dei flussi finanziari tra Confederazione e Cantone rispondono agli obiettivi e ai compiti istituzionali tra Confederazione, Cantoni e Comuni e sono da mantenere anche in futuro.

È però ampiamente dimostrato che i forfait d'integrazione riconosciuti ai Cantoni sono nettamente insufficienti per il settore dell'asilo. Una revisione totale dei criteri e degli importi riconosciuti sono al vaglio del DFGP.

In questo specifico settore di primaria importanza è necessario e urgente un rapido adeguamento ed allineamento dei costi riconosciuti ai compiti attribuiti.

### **16. Mise en oeuvre de la stratégie de protection de la population et de protection civile 2015+**

La strategia sulla protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ prevede principalmente la definizione delle linee guida in merito alla ripartizione dei compiti, il catalogo delle prestazioni e il conseguente finanziamento delle attività tra Cantone e Confederazione in questo ambito specifico.

Purtroppo, allo stato attuale dei lavori, non è ancora stata presentata un'analisi approfondita sui progetti considerati indispensabili e quindi prioritari così come il loro finanziamento e la rispettiva chiave di ripartizione.

In particolare ci preme sottolineare come manchi totalmente una visione strategica per quanto riguarda il servizio sanitario coordinato. Infatti, le strutture messe a disposizione per il tempo di guerra e per far fronte a situazioni straordinarie non sono definite in un concetto di protezione della popolazione (prot pop) concertato tra tutti i partner e l'esercito, pregiudicandone quindi la capacità a durare e la creazione di sforzi principali nella gestione sanitaria di crisi.

In considerazione di quanto sopra il Cantone Ticino auspica una rapida reazione da parte dell'Ufficio federale preposto in modo che durante l'imminente consultazione formale sul concetto prot pop 2015+ si possa avere una visione d'insieme e un piano finanziario empirico, il quale permetta di pianificare per tempo l'impatto finanziario sul medio-lungo periodo così come sugli adattamenti dell'assetto operativo di chi opera sul fronte.

### **17. Mensuration officielle et cadastre RDPPF**

Per quanto riguarda la misurazione ufficiale, la scheda è redatta in modo molto pertinente e adeguato.

Condividiamo pienamente l'idea principale contenuta nella "valutazione della suddivisione dei compiti" ("Beurteilung der Aufgabenteilung") della scheda, ossia che la misurazione ufficiale sia un compito comune tra Confederazione e Cantoni.

### **18. Encouragement du sport (enseignement obligatoire du sport dans les écoles)**

L'incoraggiamento dello sport, dell'attività e dell'educazione fisica sono molto importanti per il Cantone. Il principio dell'obbligatorietà dell'educazione fisica nella scuola non è pertanto messo in discussione. Diversamente, il Cantone ritiene inadeguata la fissazione di prescrizioni organizzative in materia di educazione fisica obbligatoria. Gli organi cantonali preposti alla gestione del sistema educativo sono in effetti in misura di impartire le lezioni di educazione fisica



obbligatoria in modo autonomo e nel rispetto delle disposizioni costituzionali.

La soppressione delle prescrizioni organizzative attualmente in vigore permetterebbe ai cantoni di pianificare e organizzare lo svolgimento delle lezioni obbligatorie di educazione fisica con maggiore flessibilità, in modo più omogeneo rispetto alle altre lezioni e rispetto ai principi iscritti nei piani di studio (che non sono di competenza federale, bensì cantonale).

Il Cantone sostiene quindi un riesame della Legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (anche nel caso il riesame avvenisse al di fuori del dibattito sulla ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni). In particolare il riesame deve toccare l'obbligatorietà di impartire tre periodi settimanali di educazione fisica, rilevando che questo obbligo è contrario al principio della sussidiarietà e ritenendo possibile adottare soluzioni che, pur mantenendo la quantificazione dei tre periodi, siano maggiormente adeguate ed efficaci da un punto di vista pedagogico-didattico.

## 19. Politique régionale

Nel 2016 sono stati erogati fondi cantonali ai sensi della politica economica regionale pari a CHF 9'007'360.-- mentre, sempre nel 2016, sono stati stanziati fondi cantonali pari a CHF 12'964'692.-. Per quanto concerne la politica regionale, si rileva che, come per la Confederazione, anche in Canton Ticino la politica regionale è parte della più ampia politica di sviluppo economico. La Legge federale sulla politica regionale impone ai Cantoni di partecipare in maniera almeno equivalente ai finanziamenti federali: considerata la centralità di questo strumento nell'attuazione della strategia di sviluppo economico, il Canton Ticino ha deciso di partecipare alla realizzazione degli obiettivi di politica economica regionale con mezzi superiori rispetto a quanto previsto dalla Confederazione. Cionondimeno il ruolo della Confederazione è essenziale per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Con la politica economica regionale il Canton Ticino persegue infatti, in stretta sinergia con la Confederazione, obiettivi in tre ambiti specifici:

- PMI: aumento della capacità d'innovazione e della competitività, tramite il consolidamento del «Sistema regionale dell'innovazione» (SRI).
- Turismo: aumento della competitività e dell'attrattiva del Ticino e delle sue destinazioni.
- Regioni periferiche: incoraggiare il riposizionamento delle regioni periferiche.

Per quanto concerne i sistemi regionali dell'innovazione, ecosistemi che si stanno consolidando sia sul piano nazionale che internazionale come uno dei principali strumenti di promozione dell'innovazione, il ruolo che la Confederazione gioca per il tramite della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) con la politica economica regionale è fondamentale, anche a garanzia della complementarità con le iniziative promosse dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) (Innosuisse, Switzerland Innovation). Non è quindi pensabile che la Confederazione deleghi ai Cantoni l'onere di coordinare la politica dell'innovazione.

Per quanto concerne il Turismo è innegabile la necessità di avere una complementarità tra iniziative federali (Svizzera Turismo, Innotour e politica economica regionale) e quelle cantonali. Anche in questo caso non è pensabile delegare ai Cantoni compiti di coordinamento federale.

Infine anche il sostegno alle regioni periferiche non può essere delegato solo ai Cantoni. La centralizzazione dei posti di lavoro, la razionalizzazione dei servizi, la localizzazione geografica sfavorevole, un territorio spesso vasto e difficile da governare, una cronica mancanza di risorse umane e finanziarie, una popolazione in costante calo, sono alcuni dei molti fattori che hanno messo a dura prova l'esistenza di attività economiche e posti di lavoro nelle regioni periferiche. Il Canton Ticino, sulla base di intense riflessioni e approfondimenti mirati sul futuro delle regioni montane particolarmente svantaggiate, ha elaborato, nell'ambito della politica economica regionale, uno specifico programma proprio a sostegno delle regioni periferiche. L'approccio adottato a livello cantonale è stato considerato esemplare a livello federale. Il programma è infatti stato ripreso quale riferimento nell'ambito del rapporto del Consiglio federale in adempimento alla mozione 11.3927 Maissen del 29 settembre 2011 denominato "Politica della Confederazione per

le aree rurali e le regioni montane”, mentre per l’obiettivo “riposizionamento delle regioni periferiche” previsto nell’ambito del programma d’attuazione della politica economica regionale cantonale 2016-2019, la Confederazione ha concesso al Ticino importanti fondi supplementari di politica regionale nell’ambito del Programma d’impulso a favore del settore turistico.

*In conclusione non si ritiene assolutamente ipotizzabile delegare compiti di politica economica regionale ai soli Cantoni.*

## **20. Assurance-chômage (service de l’emploi, mesures relatives au marché du travail)**

Nessuna osservazione.

## **21. Contrôle du marché du travail – loi sur les travailleurs détachés**

## **22. Contrôle du marché du travail – loi sur le travail au noir**

Nella Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (LDist) è regolamentata la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni. L’attuale sistema di finanziamento delle FlaM (il 50% dei costi salariali delle unità ispettive è sostenuto dalla Confederazione) tiene conto delle differenti realtà cantonali in ambito di mercato del lavoro (e del conseguente impatto della libera circolazione delle persone sul mercato del lavoro interno). Tale sistema rappresenta una prerogativa imprescindibile affinché un Cantone fortemente esposto alle conseguenze della libera circolazione delle persone come il nostro possa svolgere un numero adeguato di controlli, che sarebbe altrimenti impensabile senza il supporto della Confederazione.

L’ipotesi di un passaggio dal sistema del finanziamento del 50% dei costi salariali delle unità ispettive ad un finanziamento forfettario per singolo controllo rappresenta, anche a nostro parere, (come già indicato nella scheda elaborata dalla Confederazione) una possibile limitazione del margine di manovra di un Cantone nell’esecuzione delle FlaM. Le strategie di controllo sono infatti differenti da un Cantone all’altro: un passaggio ad un finanziamento forfettario per singolo controllo comporterebbe necessariamente un adeguamento di tali strategie con un conseguente rischio di minore considerazione delle prerogative specifiche delle singole realtà cantonali. L’attuale impostazione dei mandati di prestazione con i singoli Cantoni fissa comunque degli obiettivi minimi di controllo, ma vincola il finanziamento ad un determinato numero di unità ispettive. È poi il singolo Cantone che, in base all’evoluzione della situazione durante il corso dell’anno ottimizza la ripartizione delle risorse tra i controlli dei lavoratori distaccati e dei datori di lavoro svizzeri.”

## **23. Aide à la formation**

Il Cantone Ticino non ritiene opportuna una modifica delle condizioni quadro definite dalla Confederazione nel campo dell’aiuto alla formazione promossa dai Cantoni. Negli ultimi anni il Cantone, malgrado una difficile situazione finanziaria, ha mantenuto gli sforzi finanziari al fine di garantire adeguate borse di studio ai propri studenti. Questo sia a livello di studi di grado secondario sia di grado terziario. Non va dimenticato che molti studenti ticinesi seguono gli studi universitari al di fuori dei confini cantonali, anche a seguito della limitata offerta di curricula formativi che, per diversi motivi, possono proporre l’Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.

Il Cantone Ticino ha pure sostenuto gli sforzi in vista di un’armonizzazione intercantonale per la concessione delle borse di studio, consapevole dell’accresciuta necessità di armonizzare i criteri cantonali; sforzi che sono sfociati, il 18 giugno 2009, nell’Accordo intercantonale sull’armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio della Conferenza dei

direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). L'Accordo è poi stato ratificato dal Gran Consiglio il 27 settembre 2011.

Va pure osservato che attraverso le successive modifiche legislative adottate, il Cantone Ticino rispetta i criteri di cui al citato accordo e ora richiesti per poter beneficiare del sussidio federale.

Si ricorda che una diversa ripartizione dei compiti è stata chiesta dall'Unione svizzera degli universitari (USU), attraverso l'iniziativa sulle borse di studio depositata il 20 gennaio 2012. La stessa aveva chiesto il trasferimento della competenza normativa e finanziaria nella formazione terziaria dai Cantoni alla Confederazione. L'iniziativa popolare è stata sonoramente bocciata il 14 giugno 2015. Circostanza che conferma che non vi è alcuna necessità di apportare modifiche per quanto concerne la competenza tra Cantoni e Confederazione in questo ambito.

In un'ottica di evoluzione dell'attuale modello finanziamento da parte della Confederazione, si potrebbe tuttavia suggerire di non più ripartire i sussidi federali in base alla popolazione residente, ma in base alle prestazioni effettivamente fornite dai Cantoni. Questo nuovo principio di ripartizione basato sulle spese computabili sarebbe sicuramente un modello più equo e adeguato. Infine, richiamati gli sforzi finanziari del Cantone Ticino, ma sicuramente anche degli altri Cantoni, si potrebbe postulare un aumento dei contributi corrisposti dalla Confederazione, naturalmente senza che a questi ultimi siano diminuiti, quale contropartita, altri sussidi/contributi federali.

## 24. Formation professionnelle

Il Cantone sottoscrive il contenuto del rapporto sulla formazione professionale, nella misura in cui quest'ultima è considerata come un compito comune della Confederazione, dei cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro.

Il Cantone non aderisce invece allo scenario ipotizzato e che prevede il trasferimento di tutte le competenze e compiti in ambito di formazione professionale ai cantoni. È un'ipotesi alla quale non si deve in alcun modo dar seguito. Al di là dei flussi finanziari, far vivere il partenariato in modo critico e costruttivo è necessario, ma il mantenimento del principio del partenariato è di capitale importanza per il sistema, per la sua equità, per un'offerta formativa sul territorio che sia ampia e non "opportunistica" o dettata da mode del momento. Allo stesso modo, il partenariato è importante per chi approfitta dell'intero sistema formativo (giovani, adulti, persone in riqualifica, economia, ecc.).

Il fatto, ad esempio, che lo sviluppo dell'offerta, l'emissione e l'approvazione dei piani di formazione resti di competenza federale è di vitale importanza per garantire un'uniformità del livello formativo a livello nazionale. Immaginiamoci cosa significherebbe una formazione professionale di esclusiva competenza cantonale. La sparizione di tutti quei tirocini per i quali a livello regionale non si raggiungerebbe la massa critica necessaria da renderne giustificabile l'offerta dal profilo economico. Quanti tirocini tra quelli offerti oggi in Ticino sopravviverebbero? Quelli con almeno 10 allievi per classe (per anno di formazione)? Gli attestati di capacità di diritto cantonale ticinesi sarebbero considerati ancora di uguale valore di quelli zurighesi? Saremmo confrontati con CCL nazionali che differenziano il livello salariale minimo in funzione del cantone di ottenimento della qualifica?

Non si vede come un settore da sempre di competenza federale come quello della formazione professionale, possa essere declassato di esclusiva competenza cantonale. I Cantoni medio piccoli e periferici non avrebbero sicuramente la massa critica sufficiente per poter continuare a garantire il livello quantitativo e qualitativo raggiunto. D'altro canto si vede male anche un'ulteriore centralizzazione del settore, soprattutto laddove già ora certe regioni faticano a tenere il passo con i centri urbani dell'Altipiano.

Rileviamo infine che un punto sul quale si dovrebbero fare dei passi avanti nella cogestione Confederazione/cantoni riguarda le qualifiche dei docenti, quindi delle abilitazioni degli insegnanti, nonché l'imposizione del modello di abilitazione *en emploi*, che non dovrebbe essere l'unico modello possibile. Su questo tema un avvicinamento dei vari regolamenti della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) inerenti all'abilitazione (docenti scuola dell'obbligo, docenti secondario I, docenti liceali, docenti di scuole di cultura) e delle norme federali per l'abilitazione alle scuole professionali è necessario.

## **25. Transport régional de voyageurs**

La riforma sulle ferrovie del 1996 ha posto le basi per promuovere una maggiore efficacia ed efficienza nel settore, in particolare nei rapporti tra ente pubblico e imprese di trasporto.

La NPC entrata in vigore nel 2008 ha confermato in sostanza quanto realizzato nel 1996, e in particolare il principio della condivisione del compito tra i due livelli istituzionali e la concessione di contributi federali. Ciò consente di promuovere nell'intero Paese una rete di trasporti pubblici adeguata alla specificità regionale ma tuttavia sicura, coerente e performante sul piano nazionale.

L'esperienza avuta sinora ha portato a risultati positivi.

Sono tuttavia emersi alcuni nuovi aspetti (pianificazione a medio-lungo termine) e problemi (gestione amministrativa e competenze nella gestione dei mandati di prestazione), che sono oggetto attualmente di approfondimento da parte della Confederazione e dei Cantoni. Si tratta di seguire attentamente questo processo vegliando al mantenimento del principio di condivisione del compito.

## **26. Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF)**

La riforma entrata in vigore il 01.01.2016 è senz'altro positiva avendo nella sostanza realizzato un modello di finanziamento stabile e duraturo nel tempo che assicura le risorse per la manutenzione e lo sviluppo delle infrastrutture.

Di fatto il sistema ha "centralizzato" tutte le decisioni sulle nuove infrastrutture, anche quelle di pertinenza regionale come è, ad esempio, il caso delle fermate e delle stazioni. A ciò si è accompagnato il versamento nel nuovo fondo di finanziamento di un contributo forfettario dei Cantoni.

Questo aspetto non può considerarsi compiutamente risolto. Una soluzione, visto il dibattito parlamentare svoltosi nell'ambito della riforma, appare complessa e va semmai affrontata più tardi, anche alla luce delle esperienze raccolte con il sistema vigente.

## **27. Financement de l'infrastructure routière**

Con la riforma sulla perequazione finanziaria e la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni nel 2008 si sono poste basi chiare per la gestione dell'infrastruttura stradale.

La riforma sul nuovo sistema di finanziamento (FOSTRA) approvata in votazione popolare nel 2016 ha confermato l'impostazione già in essere, che ha dato risultati positivi.

Non si vede la necessità di rivedere questo quadro.

Il mantenimento dei contributi federali concessi ai Cantoni a titolo di sostegno agli oneri generali causati dalla rete stradale è giustificato.

## **28. Projets d'agglomération**

L'introduzione dei programmi di agglomerato del 2008 si è rilevata molto positiva in quanto ha promosso una visione e interventi coordinati nei settori della mobilità e della pianificazione territoriale nelle aree dove i problemi sono più diffusi e acuti.

Il contributo federale si rivela determinante per incentivare una serie di interventi che altrimenti non potrebbero essere finanziati o lo potrebbero solo a lungo termine.

I risultati sono positivi. Le criticità emerse toccano soprattutto la gestione amministrativa e il controllo che si rilevano complessi e molto dispendiosi. Anche il ciclo quadriennale dei crediti-quadro andrebbe commisurato alle reali possibilità operative e rischi procedurali. Piuttosto che fissare termini perentori per l'esecuzione delle opere, soggetti a molti rischi indipendenti dalla volontà dei promotori, va invece estesa la durata del credito-quadro.

Sono pure indispensabili semplificazioni a livello amministrativo.

## **29. Programme Bâtiments (affectation partielle de la taxe sur le CO<sub>2</sub>)**

Come già espresso nella propria presa di posizione del 20 gennaio 2016 sull'indagine conoscitiva concernente la modifica dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>, il Consiglio di Stato ritiene giustificata e ponderata la ripartizione dei compiti fra Confederazione e cantoni in materia di energia negli edifici.

Riteniamo che essa permetterà ai cantoni di gestire in maniera più efficace e semplice i contributi, come pure la comunicazione e l'informazione verso tutti i possibili utenti e beneficiari dei programmi promozionali.

## **30. Mesures librement consenties visant à accroître l'efficacité énergétique ainsi qu'à promouvoir les énergies renouvelables et la récupération des rejets de chaleur**

Pur non mettendo in discussione le finalità del programma SvizzeraEnergia nel campo della sensibilizzazione, dell'informazione, della formazione di base e continua, nonché della consulenza a enti pubblici e privati nella gestione sostenibile dell'energia, il Cantone Ticino auspica un maggior coinvolgimento in queste attività a fronte delle proprie caratteristiche culturali, linguistiche e territoriali tramite l'Associazione TicinoEnergia, che si prefigge il raggiungimento degli stessi obiettivi a livello locale.

## **31. Approvisionnement en énergie**

Nessuna osservazione.

## **32. Protection de la nature et du paysage, forêts, biodiversité et animaux sauvages**

In ambito di protezione della natura e del paesaggio, si condivide il principio dell'esecuzione congiunta, la quale deve essere assicurata nel tempo a garanzia della sostenibilità duratura degli interventi.

Nella convenzione-programma 2016-2019 la Confederazione ha escluso il sostegno per gli interventi di valorizzazione di paesaggi d'importanza non nazionale, demandando interamente l'onere ai Cantoni e agli enti locali. Dalle discussioni preliminari per la convenzione-programma 2020-2023 risulta condiviso l'obiettivo della reintroduzione del sostegno finanziario anche per interventi in paesaggi di importanza cantonale o locale. È fondamentale che sia confermato questo approccio e che la Confederazione non possa in futuro modificare unilateralmente il

sostegno finanziario per determinati ruoli giudicati congiunti.

Sul tema dei parchi nazionali e della biodiversità, in caso di conferimento del marchio parco nazionale al Parco nazionale del Locarnese (PNL) a partire dal 1° gennaio 2019, gli aiuti finanziari della Confederazione (attualmente 60% del budget del Parco) dovranno essere confermati nell'ambito delle future convenzioni-programma, considerata l'importanza nazionale di quest'area protetta, come pure le sue elevate qualità ecologiche e paesaggistiche. Nondimeno proprio per la categoria parco nazionale sono richiesti importanti requisiti e restrizioni per la zona centrale in base all'ordinanza federale.

Inoltre, la Confederazione sostiene l'istituzione e la gestione dei parchi svizzeri solamente se determinati requisiti in termini di valori naturalistici e paesaggistici sono soddisfatti. Il Piano d'azione Strategia Biodiversità Svizzera da poco approvato dal Consiglio federale ripone nei parchi nazionali un ruolo importante per la conservazione della biodiversità e pertanto non si giustifica un ruolo ridotto della Confederazione e una presa a carico integrale da parte dei Cantoni.

Il Cantone contribuisce a finanziare il PNL nella misura del 20%, ai quali si aggiungono altri 20% di mezzi propri della regione. Su un budget annuale di ca. 5.2 mio di franchi (52 mio per 10 anni); è difficile immaginare una più onerosa ripartizione dei costi a carico del Cantone e della regione interessata.

Anche nel settore forestale si condivide il principio dell'esecuzione congiunta, la quale deve essere garantita tenendo presente la necessità di una certa costanza, in modo da permettere la continuità degli interventi e salvaguardare la credibilità del Cantone nei confronti degli enti incaricati dell'attuazione.

La definizione dei compiti congiunti si rifà sia alla legislazione sia ai contenuti del documento "Politica forestale 2020", elaborato dalla Confederazione e condiviso dai Cantoni come strumento direttivo comune. Vale ed è largamente accettato il principio che la Confederazione debba posizionarsi su un piano strategico, mentre il Cantone debba in primo luogo situarsi su un piano operativo (grazie alla sua prossimità con Comuni e proprietari di bosco), orientando le proprie scelte e le proprie priorità in base alla sua pianificazione forestale. Ciò permette di sviluppare importanti sinergie, grazie alla diffusa disponibilità ad affrontare i problemi in modo costruttivo.

L'esecuzione congiunta è garanzia che quanto previsto dal documento di indirizzo a livello federale trovi applicazione a livello locale (in caso di cessazione dell'erogazione dei contributi federali, il rischio è l'abbandono di alcune attività non essenziali per il Cantone, ma importanti per la politica federale e internazionale).

Riteniamo pertanto fondamentale che sia confermato questo approccio e che la Confederazione non modifichi unilateralmente il sostegno finanziario per determinati ruoli giudicati congiunti, creando delle crepe nell'attuale buon clima di collaborazione reciproca.

Per quanto riguarda la biodiversità in bosco e la rivitalizzazione dei corsi d'acqua, la gestione integrata delle risorse naturali presenti sul nostro territorio promuove un equilibrio tra gli obiettivi ambientali, la fruibilità e la sicurezza del territorio. In questo ambito troviamo evidentemente in grande evidenza gli interventi di valorizzazione dei corsi d'acqua e quelli legati alla biodiversità in bosco. Si tratta di compiti comuni a vari livelli istituzionali, svolti in primis da enti locali e regionali con un'importante necessità di sostegno finanziario da Cantone e Confederazione. La loro incidenza territoriale e sulla rete idrica richiede coordinamento e uniformità sul piano cantonale e nazionale, conferito dalla pianificazione e dalle definizioni di chiare priorità.

La condivisione delle responsabilità e del finanziamento tra Confederazione, Cantoni e Enti locali (Comuni e consorzi) è adeguato e rappresentativo dei ruoli e degli interessi in gioco.

La formula di finanziamento in essere basta su AP e decisioni singole per grandi progetti è adeguata e va mantenuta.

### **33. Prevenzione dei pericoli naturali e boschi di protezione**

La gestione integrata dei pericoli naturali include misure di pianificazione del territorio, opere di prevenzione e misure organizzative. La cura dei boschi di protezione è regolata in modo chiaro dalle Leggi settoriali federali e cantonali, e viene pianificata e implementata sulla base del principio delle cure minime. Si tratta di compiti comuni a vari livelli istituzionali, svolti nel nostro Cantone in modo coordinato dal Cantone, dagli Enti locali e regionali. La loro incidenza territoriale richiede coordinamento e uniformità sul piano cantonale e nazionale. A livello cantonale l'attività è regolata dalla Legge sui territori soggetti a pericoli naturali, e dalle leggi settoriali legate ai settori delle foreste e delle Acque.

La condivisione delle responsabilità e del finanziamento tra Confederazione, Cantoni e Enti locali (Comuni, Patriziati e Consorzi) è adeguato e rappresentativo dei ruoli e degli interessi in gioco. La formula di finanziamento in essere basata su AP e decisioni singole per grandi progetti è adeguata e va mantenuta.

### **Settore 34. Domaine des hautes écoles**

Nessuna osservazione.

## Canton XX

|    | Domaine de tâches   | Dépenses du canton selon les comptes de l'année 2016 | Commentaire  |
|----|---|--|--|
| 1  | Protection du patrimoine et conservation des monuments  | 2'200'000  | Consuntivo 2016 inferiore alla media del quadriennio (di solito fr. 3.5 mio)   |
| 2  | Formation musicale  | 3'830'000  |  |
| 3  | Réduction individuelle des primes   | 264'354'940  | di cui fr. 105'136'540 di contributi federali  |
| 4  | Financement des soins   | 160'090'000  | Si tratta del contributo versato a enti e operatori che erogano cure di lunga durata i quali sono finanziati anche per altre prestazioni   |
| 5  | Financement hospitalier   | 346'534'000  | di cui fr. 906'000.- in spese per personale, beni e servizi  |
| 6  | Santé des êtres humains et des animaux  | 11'157'000   | di cui fr. 9'602'000.- in spese per personale, beni e servizi  |
| 7  | Prestations complémentaires AVS et AI   | 103'949'000  | al netto dei contributi federali   |
| 8  | Allocations familiales  | 0  | l'approccio è completamente contributivo   |
| 9  | Allocations familiales dans l'agriculture   | 344'000  | al netto dei contributi federali   |
| 10 | Versements à des organisations de l'aide privée aux personnes âgées et aux invalides          | 4'513'000  | Si tratta del contributo versato agli enti d'appoggio a favore degli anziani e contributi fissi agli enti attivi nell'ambito dell'integrazione degli invalidi.   |
| 11 | Incitation financière à l'accueil extra-familial pour enfants                                 | 10'017'000   | fr. 9'617'000.- soutien pour crèches, parents de jours et centres extrascolaires; 400'000.- mio. fr. personnel de l'administration cantonale dédié au service  |
| 12 | Financement des institutions de prévoyance de droit public                                    | 33'500'000   | Si tratta dell'importo annuo che il Cantone sta versando dal 2013 e fino al 2051 per il rifinanziamento dell'IPCT di cui fr. 12 mio corrispondono al contributo di risanamento del 2% e fr. 21.5 mio rappresentano la rata annua del contributo di ricapitalizzazione                        |
| 13 | Exécution des peines et des mesures   | 70'764'527   |  |
| 14 | Restructuration du domaine de l'asile   | 4'606'000  | La spesa è al netto dei rimborsi della Confederazione e raggruppa richiedenti l'asilo, ammessi provvisori e rifugiati. Le uscite totali ammontano a fr. 44.5 mio.  |
| 15 | Intégration des étrangers dans le domaine de l'encouragement spécifique de l'intégration      | 995'500  | Spese totali 2016 del Cantone e dei Comuni per il Programma di integrazione cantonale degli stranieri, parte del Cantone fr. 652'500.-, parte dei Comuni fr. 343'000.-. Nel totale sono esclusi i contributi federali che ammontano in egual misura allo stesso importo.                     |
| 16 | Mise en œuvre de la stratégie de protection de la population et de la protection civile 2015+ | 260'000  | Fr. 70'000 Preparazione materiale didattico per 2017.<br>Fr. 190'000 Attrezzature e materiale d'istruzione.<br>A partire dal 1.1.2017 sono iniziati i lavori di adattamento alla strategia per la quale si attende l'approvazione del progetto per definire il proseguimento delle attività  |
| 17 | Mensuration officielle et cadastre RDPPF  | 3'100'000  | CHF 190'000 Attrezzature e materiale d'istruzione.   |
| 18 | Promotion du sport (enseignement obligatoire à l'école)                                       | 9'830'000  | A partire dal 1.1.2017 sono iniziati i lavori di adattamento alla strategia per la quale si attende l'approvazione del progetto per definire il proseguimento delle attività.  |
| 19 | Politique régionale   | 9'007'000.00   | Nel 2016 sono stati erogati fondi cantonali ai sensi della politica economica regionale pari a fr. 9'007'360.- mentre, sempre nel 2016, sono stati stanziati fondi cantonali pari a fr. 12'964'692.-.  |
| 20 | Assurance-chômage : service de l'emploi et mesures du marché du travail                       | 8'141'000  | Si tratta della partecipazione finanziaria del Canton Ticino ai costi delle strutture di collocamento e delle misure del mercato del lavoro (art. 92, cpv. 7bis LADI). Comprende anche la partecipazione finanziaria relativa ai costi relativi ai corsi concessi in base all'art. 59d LADI. |
| 21 | Contrôles du marché du travail loi sur les travailleurs détachés                              | 827'000  | Fr. 567'000 (50% dei costi salariali delle unità ispettive dedicate all'esecuzione delle FlaM) + fr. 260'000 (finanziamento all'AIC per i settori coperti da CCL DFO).   |
| 22 | Contrôles du marché du travail lutte contre le travail au noir                                | 250'000  | Equivale al 50% dei costi salariali delle unità ispettive dedicate all'esecuzione della LLN.   |
| 23 | Contributions à la formation (bourses et prêts de formation)                                  | 20'108'000   |  |
| 24 | Formation professionnelle   | 187'707'000  |  |
| 25 | Trafic régional des voyageurs   | 4'802'500  | Spesa di Cantone + Comuni relativa alle linee regionali LTV.   |
| 26 | Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF)                             | 14'647'000   | di cui fr. 13'962'000.- per il contributo cantonale al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria.   |
| 27 | Financement de l'infrastructure routière  | 78'700'000   | Costruzione e conservazione strade cantonali (investimenti), compreso acquisizioni terreni e diritti, senza costi del personale dell'Amministrazione e generali; senza esercizio e manutenzione ordinaria. Compreso realizzazione opere dei Progetti di agglomerato.                         |
| 28 | Projets d'agglomération   | 6'252'000  | Spesa relativa alla progettazione dei Programmi d'agglomerato.   |
| 29 | Programme bâtiments (affectation partielle de la taxe CO2)                                    | -300'000   | Il Cantone beneficia di una maggiore entrata a livello di gestione corrente per la copertura dei costi amministrativi derivanti dalla gestione del programma edifici.  |
| 30 | Programme SuisseEnergie   | 0  |  |
| 31 | Approvisionnement énergétique   | 0  |  |
| 32 | Protection de la nature et du paysage, biodiversité (en forêt) et faune sauvage               | 14'500'000   |  |
| 33 | Prévention des dangers naturels, y c. forêt de protection                                     | 12'958'000   | Settore forestale (Bosco di protezione, premunizioni e monitoraggi): fr. 8'958'000.-, di cui fr. 4'173'000.- a carico degli Enti committenti (Consorzi, Comuni e Patriziati) - Settore Acque: fr. 4'000'000, di cui fr. 2'000'000 a carico di Consorzi e Comuni.                             |
| 34 | Domaine des hautes écoles   | 142'749'000  |  |